



CITTÀ DI TREVISO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dall'1/10/2025 al 30/04/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, causa C-644/2018, ha condannato lo stato Italiano per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del superamento sistematico e continuato dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili, superamento tuttora in corso, e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano) nel corrente anno 2025 si sono verificati 17 giorni di superamento del limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ delle polveri PM10, e nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Strada S. Agnese si sono verificati 12 giorni di superamento del medesimo limite;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Treviso risultava inserito nell'agglomerato “TT0509 Agglomerato Treviso”, compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali



CITTÀ DI TREVISO

di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Treviso è la stazione di Fondo Urbano di “Via Lancieri di Novara”;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155” dove il Comune di Treviso risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Zero Branco;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- con Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 l'aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

TENUTO CONTO:

- del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

RILEVATO che:

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei



CITTÀ DI TREVISO

fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili.”;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. *“Norme per la tutela dell'ambiente”*;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- la L. 10/1991 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;
- il DPR n. 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”*;
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”* in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”*;
- il DM n. 186/2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, *“Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;

ORDINA

A decorrere dall'1/10/2025 sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:

con livello **“Nessuna allerta” – verde:**

- che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - 19°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;



CITTÀ DI TREVISO

- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013. Sono comunque esclusi gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, edifici adibiti a scuole materne e asili nido, edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili, dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93) con impianti di riscaldamento/climatizzazione attivati. Sono esclusi gli esercizi commerciali che utilizzino dispositivi con consumi energetici ridotti ed in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte stesse. In deroga a quanto sopra, sono inoltre esclusi gli esercizi in cui sia necessario accedere celermente e frequentemente all'esterno dei locali (es. bar e ristoranti con plateatici);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, di barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosteria per la cottura di cibi all'aperto con l'utilizzo di combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) e di fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe esclusivamente per i fuochi delle Fiere di San Luca e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base, al massimo di uno per quartiere, previa formale comunicazione dei responsabili dell'attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze. Il falò non dovrà avere una durata di combustione superiore alle tre ore e, a conclusione dell'evento, dovrà essere immediatamente spento con acqua. Gli organizzatori dovranno inoltre provvedere celermente all'asportazione delle ceneri e dei materiali incombusti al fine di evitare la dispersione eolica delle polveri;

con livello di **“Allerta 1” – arancio** e livello di **“Allerta 2” – rosso**:

- che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - 18°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: (la pro
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;



CITTÀ DI TREVISO

- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013. Sono comunque esclusi gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, edifici adibiti a scuole materne e asili nido, edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili, dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93) con impianti di riscaldamento/climatizzazione attivati. Sono esclusi gli esercizi commerciali che utilizzino dispositivi con consumi energetici ridotti ed in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte stesse. In deroga a quanto sopra sono inoltre esclusi gli esercizi in cui sia necessario accedere celermente e frequentemente all'esterno dei locali (es. bar e ristoranti con plateatici);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, di barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;

I N F O R M A

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento di via Lanceri) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comune.treviso.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;



CITTÀ DI TREVISO

- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” a partire dall'1/01/2020;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del settore Finanziamenti pubblici, Sostenibilità ambientale, Città universitaria.

I N V I T A

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;



CITTÀ DI TREVISO

- ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare, per quanto tecnicamente possibile, “apparecchi soffiatori” esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle superfici erbose, allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;

Il Sindaco Mario Conte

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della
vigente normativa)*